



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6517 del 22/12/2025

OGGETTO:

Stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2024 ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 del d. lgs. n. 201/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Osimo si avvale di un sistema di partecipazioni societarie, dirette ed indirette, per la gestione dei servizi pubblici locali e per lo svolgimento di determinati servizi strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, comunque, riconducibili ad interessi generali;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante il “*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.)*”, come integrato e modificato dal d. lgs 16 giugno 2017, n. 100;

Dato atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, co.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società o acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate (art. 4, co. 2):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art.180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;



- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, l'acquisizione di partecipazioni *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni societarie per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 TUSP;
2. non sono riconducibili ad alcune delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;
3. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
4. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
5. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
6. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 (cfr. art. 26 comma 12quater);
7. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
8. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali il Comune di Osimo ha posto in atto azioni volte alla razionalizzazione e alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute:

- n. 87 del 30/09/2024 relativa a: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare – determinazione per alienazione”;
- n. 100 del 18/12/2018 relativa a: “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 TUSP (D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017) approvazione”;
- n. 85 del 17/12/2019 relativa a: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 TUSP (D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017) approvazione”;



- n. 67 del 28/12/2020 relativa a: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 TUSP (D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017) approvazione”;
- n. 65 del 22/12/2021 relativa a: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 TUSP (D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017) approvazione”;
- n. 68 del 23/12/2022 relativa a: “Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021 e relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 (art. 20 commi 1,2 e 4 del TUSP)”;
- n. 57 del 27/12/2023 relativa a: “Approvazione revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, c. 1,2 e 4 del TUSP) e tutti gli allegati stabiliti dal TUSP e dall’art. 30 del d.lgs. 201/2022”;
- Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri di C.C. n. 2 del 30/12/2024 ad oggetto: “Stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e revisione periodica al 31/12/2023 ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 del d. lgs. n. 201/2022 ”

DATO ATTO che sempre a norma dell’art. 20, co. 3 del D.Lgs. n. 175/2016 il provvedimento contenente l’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni pubbliche ed il conseguente piano di razionalizzazione dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e comunicato al MEF tramite l’apposito applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mrf.gov.it>) in modo che sia reso disponibile alla apposita struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio ivi individuata, nonché trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

RILEVATO che la Corte dei Conti dispone: “...resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”



VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione, come risultante dai seguenti documenti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- allegato "A" – relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 2024 delle società partecipate dal Comune di Osimo,
- allegato "B" – relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Osimo;
- Allegato "C" – provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Osimo, funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 63 del 27 ottobre 2025 ad oggetto " *Deliberazione in ordine all'operazione relativa alla costituzione del gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ato 3 Marche Centro – deliberazioni inerenti e conseguenti* "

Dato atto, relativamente alle società dirette Acquedotto del Nera Spa e Centro Marche Acque S.r.l. e la società indiretta Astea Spa, coinvolte nell'operazione di cui alla predetta delibera, che è necessario procedere ad ulteriori valutazioni da parte degli enti coinvolti affinché l'Ato3 provveda ad adeguarsi alle considerazioni svolte dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 196/2025/PASP;

Visto inoltre il D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022 avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito anche TUSPL) che delinea il quadro normativo di riferimento per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale prestati a livello locale;

DATO ATTO che l'Ente deve approvare la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 che così dispone "1. *i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli art. 7, 8, e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti*" (c.1). 2. *La ricognizione di cui al comma 1) è contenuta in un'apposita relazione ed aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del decreto*



legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (c.2). 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (c.3):

DATO ATTO inoltre che il quinto comma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022 prevede l'obbligo per l'ente locale di procedere all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 dando atto, nel provvedimento, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti;

RILEVATO che l'Ente ha provveduto ad individuare ed approvare il perimetro oggettivo della ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica comprendente i seguenti servizi:

- gestione parcheggi
 - gestione scuolabus e citybus
 - gestione e manutenzione maxiparcheggio
 - gestione impianto di risalita
 - gestione area camper
 - manutenzione del verde pubblico
 - gestione palazzetto dello sport "Palabaldinelli"
 - gestione luci votive
 - gestione servizio rifiuti
 - trasporto pubblico locale
 - refezione scolastica
 - gestione impianti sportivi
 - impianto natatorio
 - gestione Teatro "La Nuova Fenice" e altre sale comunali;
- escludendo dal predetto perimetro i servizi a rete;

VISTO l'esito della ricognizione di cui agli artt. 17 e 30 del d.lgs. n. 201/2022, come risultante dalla relazione allegata sub "D" e dalla relazione allegata sub "E" relativa agli affidamenti in house, quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000:

Parere favorevole di regolarità tecnica:

Il Segretario Generale Dirigente ad interim del Dipartimento Affari Generali

Dott. ssa Mariarosaria Giorgio

Parere favorevole di regolarità contabile:

La Dirigente del Dipartimento delle Finanze

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione con verbale n. _ in data _____;

D E L I B E R A



1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. Di approvare, in attuazione dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Osimo, direttamente ed indirettamente, alla data del 31 dicembre 2023, come da piano di revisione ordinaria approvato con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri di C.C. n. 2 del 30/12/2024, come da documento allegato sub "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Osimo, di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;
4. Di approvare il piano di revisione periodica ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Osimo alla data del 31/12/2024 come da documento allegato sub "C" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
5. Di approvare, in attuazione dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022, le relazioni di ricognizione periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegate sub "D" e sub "E" (*affidamenti in house*), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate e per quanto concerne la verifica sull'andamento della situazione gestionale e della qualità dei servizi pubblici locali erogati di rilevanza economica;
7. Di demandare ai Dirigenti competenti l'attuazione delle misure di razionalizzazione previste dal presente provvedimento e le eventuali attività conseguenti all'analisi dell'andamento gestionale e della qualità dei servizi pubblici locali erogati;
8. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate direttamente dal Comune di Osimo;
9. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii. e dell'art. 20, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e al MEF – Dipartimento del Tesoro, tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portalesoromef.gov.it/>, secondo le modalità stabilite dal D.M. 25 gennaio 2015;
10. Di procedere, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022, alla pubblicazione sul



sito istituzionale dell'Ente della relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e alla trasmissione della stessa all'ANAC che provvede alla relativa pubblicazione sul proprio portale telematico nella sezione "*Trasparenza di servizio pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL*".

Quindi, in considerazione dell'urgenza di approvare l'atto nei termini di legge,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18/8/2000 n. 267.

- - - * * * - - -



Ai sensi dell'art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale, le sedute pubbliche del Consiglio Comunale vengono riprese e trasmesse via web e sono integralmente registrate su supporto digitale. Dette registrazioni sono consultabili attraverso il sito Internet del Comune.
